



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 1-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Domenico Bilotti, *Approcci critici al pluralismo confessionale*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013, pp. 155.

Lungi dall'esaurirsi in una rinnovata «prosperità reddituale», rilevasi soltanto illusoria – allo stesso modo di quell'auspicato «ampliamento del catalogo dei diritti tradizionali» –, la globalizzazione ha prodotto conseguenze profonde sul diritto, chiamato con sempre maggiori difficoltà al suo compito di sussumere le categorie dell'esistente in fattispecie normative non più allineate al radicale mutamento della società, sullo sfondo di uno Stato dalla sovranità incrinata. Frutto della globalizzazione è stata la necessità di etero-integrare il diritto nazionale con una serie di fattori nuovi. Ed al riguardo non ci si riferisce solamente alle interferenze di più o meno invasivi ordinamenti sovranazionali, cui gli Stati frequentemente aderiscono, ma agli stessi caratteri di una società in cui cosmopolitismo e multiculturalismo sono ancora oggi guardati con sostanziale diffidenza. Questa crisi dei diritti secolari non ha lasciato immuni nemmeno i diritti religiosi, chiamati a fronteggiare le opposte tendenze di un'affermazione di una «morale sociale autonoma dai vincoli di continuità diretta con una precettistica di tipo religioso» (p. 11) e di una riscoperta del fatto religioso in supplenza della crisi di legittimazione degli Stati, spesso foriera di riletture fondamentaliste.

L'Autore, nel Volume, intende presentare, in uno sviluppo non sempre lineare, le tematiche di maggiore attualità relative al diritto di libertà religiosa, al fine di evidenziarne l'inadeguato grado di attuazione.

L'A. si sofferma, in prima analisi, sul concetto di minoranza/e, sottolineandone l'ambiguità e la pluralità di significati che il termine può assumere. Non è un caso, del resto, che autorevole dottrina preferisce al concetto di minoranza religiosa quello di pluralismo religioso – pure

richiamato nel titolo dell'opera recensita –, al fine di individuare le molteplici componenti della «diversità religiosa».

Partendo dall'assunto, pienamente condivisibile, secondo il quale «il modo» in cui «viene riconosciuto o disciplinato il fatto religioso entro un ordinamento giuridico» è «direttamente qualificante della forma di Stato nel suo complesso», l'A. dedica una significativa parte del suo lavoro all'indagine della disciplina giuridica degli aspetti peculiari del fattore religioso in Italia, a partire dal Rinascimento fino a giungere a questioni di stretta attualità. Questa impegnativa analisi permette di rivalutare l'esperienza italiana, quanto meno per la preziosa varietà con cui il fenomeno religioso è stato affrontato dal punto di vista giuridico. A tal fine, si rileva preliminarmente che, nonostante parte della storiografia intenda descrivere semplicisticamente la situazione italiana sulla base di un «dualismo tra un diritto del mercante, già totalmente laico e secolare, e una religiosità rurale popolare, munita di regole consuetudinarie poco chiare», in realtà i «due *iura*, quello degli scambi e quello delle istituzioni, si integrano e combinano frequentemente e non scompongono la visione olistica e cristiana dell'ordinamento» (p. 22). Successivamente, l'A. rinvia opportunamente all'esperienza della Repubblica Napoletana, evidenziando come, nonostante parte dello stesso clero cattolico aderisse ai valori della tradizione giuridica francese e si spingesse finanche a contestare la dimensione normativa del fenomeno ecclesiastico, fosse lo stesso ceto popolare a sostenere la causa ecclesiale, ritenendo il riferimento simbolico-religioso una «caratterizzante forte» ed ineluttabile «del sentimento popolare e delle strutture portanti dell'ordinamento giuridico». Le «tensioni rivoluzionarie di ispirazione francese» nella dimensione collettiva e popolare costituivano dunque «più un ostacolo ideologico alla propria sopravvivenza materiale, che non lo strumento per

definire compiutamente la propria libertà politica e sociale» (pp. 25-26).

Come affermato dall'A., il clero e la componente cattolica non si distinguevano certo per compattezza, staticità ed unitarietà, e ciò risultò di particolare evidenza al momento dell'unificazione, allorché il Regno d'Italia, nonostante il suo formale confessionismo, si caratterizzò per una politica legislativa anticlericistica nella gestione patrimoniale. All'opposto, sia i Valdesi che gli Ebrei, per distinte ragioni, si schierarono manifestamente a favore dello Stato unitario, condividendo la speranza di poter finalmente pervenire, in un contesto politico ritenuto più favorevole, ad un riconoscimento di statuti normativi e regolamentari di maggiore premialità (p. 27). L'A. guarda con positività all'esperienza liberale italiana, considerando la specificità di quell'ordinamento giuridico un modello di analisi, un «buon esempio per potere valutare anche i cambiamenti di segno che la regolamentazione civile della materia religiosa induce nei sistemi confessionali» (p. 29).

Segue l'osservazione del periodo appena successivo all'entrata in vigore della Costituzione, appena dopo un breve cenno alla posizione della Chiesa nel periodo fascista (pp. 34-35). L'A. ritiene che la Chiesa, all'indomani della nascita della Repubblica, non fosse ancora pronta alle aperture maturate durante il Concilio Vaticano II, ed a sostegno di questa tesi riporta quelle suggestive letture che rinviengono nell'art. 7 Cost. non una scelta di politica ecclesiastica, bensì «un presidio» posto nell'interesse della Chiesa cattolica, «necessario ad evitare l'instaurazione, eterodiretta, di gruppi protestanti di ascendenza statunitense nel Paese» (p. 35). Vengono poi affrontate le questioni relative alle obiezioni di coscienza, rispetto alle quali, con riferimento in particolare all'obbligo di leva, si segnala la mancanza di contrapposizione tra l'impegno della Chiesa cattolica e quello

dei movimenti civili, entrambi orientati a reclamare l'abolizione integrale delle relative sanzioni (p. 41). Inoltre, rispetto alla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza l'A. non può far a meno di segnalare il deficitario stato di attuazione, constatando che «in non poche realtà ospedaliere» è completamente paralizzato il diritto della gestante all'interruzione della gravidanza (p. 46).

Secondo l'A., non è immune da critiche anche l'attuale sistema di finanziamento delle confessioni religiose, previsto soltanto – è bene ricordarlo – per la Chiesa cattolica e per quelle confessioni con intesa approvata per legge, sistema che è «visto con sospetto dall'opinione pubblica (ma essa non riesce ad elaborare inequivoche proposte alternative), valutato, con maggiore o minore prudenza, dagli specialisti (che propongono modifiche tecniche, in un senso o nell'altro), difeso con forza dagli attori confessionali, i quali spingono, anzi, all'implementazione di quei trattamenti di favore cui pure hanno accesso soltanto alcune delle confessioni religiose» (p. 29). È condivisibile ritenere la rinuncia dello Stato all'otto per mille del gettito IRPEF un «cedimento» dello stato laico. Al contrario sembra ingenuo definirlo un cedimento «inconsapevole» (p. 48). Chi scrive è dell'avviso che non sia stata affatto casuale la circostanza che con gli Accordi del 1984 lo Stato, *pur potendone fare a meno, adeguasse* il proprio ordinamento al nuovo Codice di diritto canonico, addossandosi così, con la rinuncia alla quota dell'otto per mille, un impegno economico che si sarebbe rivelato molto più gravoso di quello sufficiente all'effettivo sostentamento del clero, soddisfatto in precedenza dalla corresponsione delle congrue. Probabilmente, inconsapevole è stata soltanto la sottovalutazione del maggiore peso di questo sistema di finanziamento rispetto a quello precedente, dal momento che, secondo recenti stime, allo stato attuale la sola Chiesa cattolica incamera, a titolo

di 8 per mille, somme esorbitanti, pari ad 1 miliardo, 118 milioni, 677 mila e 543 euro: più del triplo di quello che avrebbe oggi incamerato con il sistema delle congrue (369,01 milioni di euro). Tale sottovalutazione è stata senz'altro favorita dalla scelta (consapevolissima) di rappresentare in millesimi (8 per mille) piuttosto che in centesimi (0,8 per cento) la quota di gettito IRPEF cui lo Stato rinuncia. L'utilizzo dei centesimi avrebbe sicuramente agevolato una più corretta percezione della reale entità della rinuncia sopportata dallo Stato, che di fatto si attesta ad una quota vicina all'1 per cento del gettito IRPEF. Ed in questo senso la circostanza che non possano beneficiare di tali somme le confessioni prive di intesa appare inaccettabile. Al riguardo l'A., stigmatizzando un certo «lassismo» della politica, invoca giustamente che si colmi una grave lacuna normativa attraverso l'emanazione di una legge organica sulle «libertà religiose» (l'A. usa il plurale) «che eviti l'irrituale discriminazione tra confessioni stipulanti e confessioni non stipulanti».

In chiusura del primo capitolo il lavoro – pur sostenendo, attraverso una generosa ed interessante rassegna di casi inerenti all'esercizio del diritto di libertà religiosa (p. 66 ss.), una valutazione non patrimoniale del diritto di libertà religiosa – si preoccupa di trovare lo spazio per una valutazione anche patrimoniale della *legislatio libertatis* in ambito ecclesiastico, ritenendola praticabile, non senza remore, in relazione ad alcune prestazioni volte a migliorare, incrementare, negare o attuare l'adesione religiosa. Ciò sembra confermato dalla valorizzazione dell'adesione religiosa compiuta dalla più recente giurisprudenza, che la include nel novero degli interessi esistenziali (cfr. p. 79, nota 128).

Il secondo capitolo approfondisce la nozione di pregiudizio partendo, in modo assolutamente non scontato, dalla riflessione sull'evoluzione del pregiudizio

anticristiano, argomento particolarmente interessante ed attuale alla luce dei recenti episodi di persecuzione dei cristiani in Africa e Medio Oriente. L'A. taccia di superficialità le tesi che giustificano l'atteggiamento repressivo nei confronti dei cristiani sulla base del fatto che la Chiesa stessa in passato si fosse macchiata di quelle condotte che oggi sono addebitate alle «controparti più intolleranti» (pp. 92-93), e con nettezza considera di poco giovamento che il martirio «appartenga alla tradizione del primo proselitismo cristiano», perché non è ammissibile che «le forme dell'intolleranza religiosa debbano restare della stessa veemenza nei secoli» (p. 93). Segue un'indagine sul permanere del pregiudizio antiebraico che spinge l'A. a rinvenire le forme sempre più definite di un «antisemitismo di nuova generazione», le cui premesse «andrebbero prudentemente analizzate, contrastate e, se possibile, prevenute sul piano giuridico-culturale» (p. 121); allo stesso modo si ritiene ancora sussistente «il pregiudizio nutrito da alcune confessioni nei confronti di soggettività, individuali e non, diversamente credenti» o nutrito dallo «Stato nei confronti di una data minoranza» (pp. 123-124). Infine, la monografia si conclude con un invito all'equilibrio tra gli approcci diretti ad espellere il fenomeno «religioso da ogni aspetto della discussione civile» e quelli che al contrario considerano ogni prassi «il precipitato storico giuridico di una cultura religiosa» (p. 148), equilibrio entro cui è chiamato a muoversi il diritto ecclesiastico.

In conclusione, l'opera recensita rappresenta un personale approccio ai molteplici aspetti del pluralismo confessionale, che sebbene di per sé poco lineari, complessi ed eterogenei, sono trattati dall'A. in modo esauriente e completo.

**Fabio Balsamo**